

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

Ai sensi del D. LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), La/Vi informiamo di quanto segue:

a) NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali che La/Vi riguardano possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce 'sensibili'.

b) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1) I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Europ Assistance Italia S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A., per poter garantire l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto e per adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti.

2) Il trattamento può anche essere diretto all'espletamento da parte delle Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e servizi delle Società medesime.

c) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

d) COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte da Europ Assistance Italia S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A., i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nei seguenti casi: 1) per comunicazioni obbligatorie 2) per lo svolgimento degli obblighi strettamente connessi al rapporto intercorrente. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto b) comma 2 a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

e) DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

f) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti nel mondo intero.

g) DIRITTI DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

h) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento sono:

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano;

Carige Assicurazioni S.p.A. con sede in Viale Certosa, 222 - 20156 Milano

nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti pro tempore.

DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:

ASSICURATO/CONTRAENTE: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente gli acquirenti di "pacchetto viaggio" che facciano richiesta e sottoscrivano con l'Agenzia di Viaggio la copertura assicurativa prestata con la presente polizza.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

AVARIA: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.

BAGAGLIO: gli oggetti d'uso personale che l'Assicurato porta con sé in viaggio e le relative valigie, sacche e simili.

CONTRAENTE DELLA POLIZZA: ITAL BROKERS S.p.A..

CENTRALE OPERATIVA: E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

EUROPA: tutti gli Stati Europei e inoltre: Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri

FAMILIARI: il coniuge/convivente, genitori, fratelli, fratellastri, ex coniugi, figli, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti sino al terzo grado di parentela ed inoltre baby sitter.

FRANCHIGIA: parte del danno indennizzabile, espresso in cifra fissa, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

FURTO: il reato, previsto all'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. E' considerato infortunio anche:

- l'asfissia, l'avvelenamento, la folgorazione, l'annegamento;
- la conseguenza di morsi di animali e rettile;
- la conseguenza di punture di insetti – escluse la malaria e le malattie tropicali – o aracnidi;
- il contatto, l'ingestione, l'assorbimento accidentale di sostanze dannose per loro natura, i colpi di sole e di calore, l'assideramento e il congelamento;
- quello sofferto in conseguenza di malore, incoscienza, vertigini;
- lo strappo muscolare e di tendine provocato da sforzo, l'emia traumatica o da sforzo;
- quello subito sotto l'effetto di medicinali o stupefacenti assunti con prescrizione medica;
- quello causato da imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; colpa grave.

INVALIDITA' PERMANENTE: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.

MONDO: i Paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.

PATOLOGIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti.

NUCLEO FAMILIARE: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.

PREMIO: la somma dovuta dall' Assicurato alla Società.

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

SCOPERTO: l'importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale sul danno risarcibile a termini contrattuali.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SIRCUS S.r.l.: La struttura incaricata dalla Società della gestione dei sinistri, esclusi quelli riguardanti l'Assistenza.

SOCIETA': CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

TERZI: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

VEICOLO: auto o moto di proprietà dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società.

Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Omissis

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 – SEGRETO PROFESSIONALE

Relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, l'Assicurato e gli eventuali altri soggetti coinvolti liberano dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti della Centrale Operativa, di Sircus S.r.l., della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto della relativa imposta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 13 – OPERATIVITA' E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opererà per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;

- dalle ore e dal giorno e per periodi, destinazioni e capitali indicati nella "Richiesta di copertura" e nel relativo "Certificato di Assicurazione";
- se il premio è stato pagato.

La Società declina ogni responsabilità per impedimenti o ritardi che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 14 – VALIDITA' TERRITORIALE

- per le prestazioni di assistenza e spese mediche: per la destinazione prescelta ed identificata nella "Richiesta di copertura" e nel relativo "Certificato di Assicurazione";
- per le altre garanzie: Mondo intero.

Art. 15 – PERSONE ASSICURABILI

Sono assicurabili le persone:

- domiciliate o residenti in Italia,

e per le prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma con domicilio temporaneo in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- residenti all'estero ma in viaggio in Italia.

Art. 16 – LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

Non è consentita la stipulazione di più polizze "Multirischio Riply" a garanzia del medesimo rischio.

Art. 17 – OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) dare avviso:

- a **Sircus S.r.l.** oppure alla Società così come previsto nelle Condizioni di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di più polizze sullo stesso rischio stipulate con altre Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

b) mettere a disposizione di **Sircus S.r.l.** tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle indagini.

La Società si impegna a rimborsare quanto dovuto:

- c) entro 30 giorni dalla completa messa a disposizione di tutti i documenti richiesti; superato tale termine e solo per ragioni imputabili alla Società, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo dovuto;
- d) le spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

GARANZIE PRESTATE

A - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

Art. 18 – Annullamento del viaggio – Rimborso penale

La Società rimborsa la penale che viene applicata contrattualmente da una Compagnia Aerea e/o Navale, da un Tour Operator, compresi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti, per la rinuncia al viaggio determinata da un evento, oggettivamente documentabile, che sia la causa diretta che ha determinato l'annullamento, che colpisca l'Assicurato, un Suo familiare, Socio/Studio Associato contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore nonché di animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

Art. 19 – Soggetti ammessi ad indennizzo

La Società rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato,
- a tutti i suoi familiari,
- a uno dei compagni di viaggio,

purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica

Art. 20 – Spese di riprotezione del viaggio

La Società rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di € 600,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un Suo familiare, Socio contitolare della Ditta o del diretto superiore, tutti gli animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Soggetti ammessi ad indennizzo

La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato,
- da tutti i suoi familiari,
- da uno dei compagni di viaggio,

purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

Art. 22 – Decorrenza ed operatività delle garanzie

Le garanzie decorrono dalla data di iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato) e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

Art. 23 – Esclusioni (valide per l'annullamento del viaggio e per le spese di riprotezione del viaggio)

La Società non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- c) dolo, atti volontari e premeditati dall'Assicurato;
- d) incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio quale carta d'identità, passaporto, visti.

Art. 24 – Criteri di liquidazione e scoperto

a) Annullamento del viaggio – Rimborso penale

- La Società rimborsa il corrispettivo di recesso effettivo alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla rinuncia del viaggio, dedotto uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per persona; eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato. In caso di annullamento per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, di un Suo familiare o del Socio contitolare della Ditta o del diretto superiore, non verrà applicato alcuno scoperto.
- La Società rimborsa riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare una visita di controllo.

b) Spese di riprotezione del viaggio

La Società rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 600,00 per persona, semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

Art. 25 – Validità della garanzia

a). La garanzia è valida esclusivamente se l'applicazione è stata sottoscritta:

- dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- contestualmente alla data di prenotazione del viaggio; l'applicazione può essere stipulata al momento della prenotazione o successivamente alla stessa se la data di prenotazione o di conferma del viaggio avvenga fino a 30 giorni antecedenti la data di partenza. Laddove la prenotazione venga effettuata nei 30 giorni precedenti la partenza, l'applicazione deve essere emessa contestualmente alla data di prenotazione.

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

- a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica, tasse aeroportuali e visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, La Società rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod. Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio;
- per un capitale massimo di €50.000,00 per pratica.

Nel caso di contratti di viaggio o di locazione che prevedono già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza una penale del 100%, la Società rimborsa un capitale massimo di Euro 1.000,00 per persona.

b). La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

COME DEVE COMPORTARSI L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL RIMBORSO

A – ANNULLAMENTO VIAGGIO

Per richiedere il rimborso l'Assicurato deve denunciare il sinistro a **Sircus S.r.l.** entro le 24 ore successive all'evento chiamando il seguente numero: **+39 / 02 / 36 55 37 04**

Oppure inviando:

- tramite fax al seguente numero: **+39 / 02 / 36 55 63 28**
- tramite e-mail al seguente indirizzo: sinistri_turismo@sircus.it

la suddetta richiesta di rimborso.

L'Assicurato, al momento della denuncia telefonica deve comunicare gli estremi del contratto di viaggio rilasciato dalla propria Agenzia di Viaggi.

B – RIMBORSO PENALE – RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

L'assicurato deve indirizzare la richiesta di rimborso a:

SIRCUS S.r.l.
Via Gallarate, 201 – 20151 Milano
Telefono: (+39) 02 36 55 37 04
Fax: (+39) 02 36 55 63 28
e-mail: sinistri_turismo@sircus.it

C – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

§ ANNULLAMENTO VIAGGIO

1. dati anagrafici del Assicurato;
2. codice fiscale del danneggiato/percipiente;
3. copia della applicazione;
4. documentazione originale attestante la causa della rinuncia. In caso di annullamento a seguito di malattia o infortunio la certificazione medica in originale certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo presso il quale la persona malata od infortunata è reperibile;
5. certificato attestante il legame di parentela tra l'Assicurato e la persona che ha determinato l'annullamento;
6. estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator od organizzatore del viaggio
7. contratto di viaggio;
8. copia in originale della ricevuta di pagamento;
9. documenti di viaggio in originale.

§ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

1. dati anagrafici del Assicurato;
2. codice fiscale del danneggiato/percipiente
3. copia della applicazione;
4. documentazione originale attestante la causa del ritardo;
5. certificato attestante il legame di parentela tra l'Assicurato e la persona che ha determinato l'annullamento;
6. estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator od organizzatore del viaggio;
7. contratto di viaggio;
8. copia in originale della ricevuta di pagamento;
9. documenti di viaggio non utilizzati in originale;
10. nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo previsto nel contratto di viaggio.

Polizza Convenzione Multirischio nr. 549.952.301 – Riply Over

Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari”

(predisposta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97, N.347/D paragrafi 7 ed 8 del 5.11.98, N.420/D del 7.11.2000, N.502D del 25.3.2003 e N.518/D del 21.11.2003)

Informazioni relative alla Società

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax od e-mail alla Società presso il seguente recapito:

Carige Assicurazioni S.p.A., Ufficio Revisori Interni, Viale Certosa 222, 20156 Milano, fax 02.45.402.417

e-mail: reclami@carigeassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.